

## **TI\_GERICHTE 11.1997.150 vom 17. Dezember 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-12-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1997.150](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.150)

FR: TI\_GERICHTE 11.1997.150 du 17 décembre 1997

IT: TI\_GERICHTE 11.1997.150 del 17 dicembre 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Litigiosi sono, nella fattispecie, i contributi alimentari per le figlie e la moglie. Il Pretore ha determinato il fabbisogno minimo del marito in fr. 2'192.– mensili, quello della figlia \_\_\_\_\_ in fr. 835.– e quello di \_\_\_\_\_ in fr. 600.–, senza esprimersi su quello della moglie. Tenuto conto del reddito del marito di fr. 3'000.–, inferiore al fabbisogno complessivo della famiglia, il primo giudice ha lasciato allo stesso il minimo vitale del diritto esecutivo e ha attribuito il resto (fr. 808.– mensili) alle figlie.

#### **E. 3**

L'appellante critica il fabbisogno minimo di fr. 2'192.– calcolato dal Pretore al marito e ne chiede la riduzione a fr. 1'492.– per tenere conto del fatto che lo stesso non ha un canone di locazione effettivo. Essa sostiene che durante l'unione i coniugi non hanno mai pagato una pigione per l'abitazione coniugale, appartenente alla suocera e che quest'ultima, in base all'obbligo di assistenza, non dovrebbe pretendere dal figlio alcuna pigione. L'appellante ritiene inoltre che l'onere di fr. 700.– sia eccessivo. a) Dal fascicolo processuale risulta che dal 1° dicembre 1995 il marito versa alla propria madre fr. 1'100.– mensili quale pigione per un appartamento a \_\_\_\_\_ (doc. 14). L'appellante non ha mai contestato prima d'ora tale onere, che il Pretore ha ridotto del resto a fr. 700.– mensili, di modo che la contestazione mossa per la prima volta in appello è irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Irrilevante è poi il fatto che il contratto di locazione sia iniziato dopo la separazione, sia perché le spese di alloggio e di riscaldamento sono voci essenziali del fabbisogno e devono essere considerate, stimandole prudentemente, anche se una parte non le indica (I CCA sentenza del 21 agosto 1997 in re M./M.), sia perché l'appellante non pretende che il contratto sia simulato e nemmeno asserisce che la suocera abbia affermato il falso dichiarando di riscuotere un canone di locazione. Inoltre a nulla giova il richiamo al dovere di assistenza della madre del marito, non potendosi dire che il figlio sia nel bisogno ai sensi dell'art. 328 cpv. 1 CC (DTF 121 III 442 consid. 2). b) L'onere di locazione non può neppure essere considerato eccessivo. La giurisprudenza ha già ammesso che se un coniuge occupa un appartamento costoso solo per sua comodità, il canone va ridotto alla norma (DTF 114 II 12). Nella fattispecie non si può dire che un appartamento da fr. 600.– mensili, oltre fr. 100.– per le spese di riscaldamento, sia inadeguato alla situazione, ovvero eccessivo per le esigenze di una persona sola (DTF 119 II 73 consid. 3c). Del resto l'alloggio adeguato non va esaminato solo sotto il profilo numerico (costi di locazione), ma anche sotto quello effettivo (I CCA, sentenza del 12 agosto 1997 in B./B.), e in concreto non si può ragionevolmente presumere che l'appellato possa trovare nel \_\_\_\_\_ un

appartamento di due locali a un costo apprezzabilmente inferiore a quanto stabilito dal Pretore. Ciò posto, l'appello deve essere respinto.

#### **E. 4**

L'appellante chiede inoltre che il contributo per le figlie sia fissato in fr. 835.– mensili per \_\_\_\_\_ e in fr. 600.– mensili per \_\_\_\_\_. Il Pretore ha invero determinato il fabbisogno delle figlie nella misura indicata dalla madre, ma tenuto conto del fatto che il padre non è in grado di provvedere integralmente al pagamento, ha obbligato quest'ultimo a versare per le figlie tutto quanto eccede il suo minimo vitale. Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 123 III 1, 121 I 97, 121 III 301) nella regolamentazione dei contributi alimentari per la durata del processo di divorzio, al coniuge (e debitore del contributo) che esercita un'attività lucrativa deve essere assicurato il minimo previsto dal diritto esecutivo, l'eventuale ammanco rimanendo a carico dell'altro coniuge (senza reddito o con reddito insufficiente a coprire il proprio fabbisogno). Il minimo esistenziale deve essere lasciato al debitore della rendita anche quando si tratta di assegnare alimenti ai figli (DTF 123 III 5 consid. 3b/bb e 9 consid. 5). Tenuto conto del fatto che il fabbisogno minimo dell'appellato va confermato in fr. 2'192.– mensili, non vi è spazio per aumentare il contributo per le figlie. L'appello deve pertanto essere respinto anche su questo punto, senza che occorra esaminare oltre la richiesta dell'appellante intesa a far riconoscere un contributo alimentare per sé.

#### **E. 5**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante non può essere accolta poiché, pur sussistendo il requisito dell'indigenza (art. 155 CPC), difettava al gravame sin dall'inizio ogni parvenza di buon esito (art. 157 CPC). Dato nondimeno che il prelievo di oneri processuali sottrarrebbe all'interessata risparmi necessari, soccorrono "giusti motivi" (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per rinunciare eccezionalmente alla riscossione di tassa e spese. L'incasso di ripetibili da parte del marito apparendo praticamente impossibile, si giustifica invece di ammettere l'appellato al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nella tassazione della nota professionale (art. 36 cpv. 3 LTG) andrà considerata in ogni modo la semplicità e la stringatezza delle osservazioni all'appello. Per questi motivi, pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentata da \_\_\_\_\_ è respinta. 3. \_\_\_\_\_ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_. 4. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 5. Intimazione a: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La  
presidente La segretaria